



# Il modello 730/2011 Redditi 2010

Le novità del modello per gli operatori  
dei centri CAF

---

---

# Il modello 730/2011 redditi 2010: Le Novità

La dichiarazione dei redditi modello 730/2011 relativo ai redditi dell'anno 2010 presenta alcune novità, tra cui in particolare si evidenziano:

- l'introduzione di una **cedolare secca** (imposta sostitutiva del 20 per cento) **sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila** (quadro B - colonna 8 dei righe da B1 a B8);
  - l'introduzione di un **credito d'imposta** previsto a seguito del reintegro delle **somme anticipate sui fondi pensione** (quadro G, rigo G3);
  - l'introduzione di un **credito d'imposta** relativo alle **mediazioni** per la conciliazione di controversie civili e commerciali (quadro G - rigo G8);
  - **la proroga** dell'agevolazione prevista **sulle somme percepite per incremento della produttività**, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);
  - **la proroga** della detrazione riconosciuta **per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso**, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro (quadro C - rigo C14);
  - **la proroga** della **detrazione del 36%** per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro E - righe da E33 a E36);
  - **la proroga** della **detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righe da E38 a E40);
  - la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il **rimborso** delle maggiori imposte pagate in relazione alle **somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario** assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni (quadro F - rigo F13).
-

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: Le nuove scadenze

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2011	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2011	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2011	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2011 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2011	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2011		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2011	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2011	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2011	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.


# Il modello 730/2011 Redditi 2010: L' ANAGRAFICA DEL CONTRIBUENTE



**MODELLO 730/2011 redditi 2010**

Modello N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

<b>CONTRIBUENTE</b>		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA GIORNO    MESE    ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)
	STATO CIVILE (barrare la relativa casella)		CELIBE/NUBILE 1	CONIUGATO/A 2	VEDOVO/A 3
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO
	FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO    MESE    ANNO		Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/>
<b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b>	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2010</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		
<b>DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2010</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2011</b>	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		

---

## IL MODELLO 730/2011 REDDITI 2010: IL FRONTESPIZIO LE NOVITA'

All'interno del Frontespizio del Mod. 730/2011 sono state **eliminate**:

- La **casella "Casi particolari add.le regionale"**;
- La sezione **"Domicilio per la notificazione degli atti"**.

La casella *"Casi particolari add.le regionale"* è stata eliminata in quanto, in base alla legislazione attualmente in vigore, l'aliquota addizionale regionale IRPEF della regione **VENETO, per l'anno 2010**, è fissata allo **0,9%** (aliquota minima applicabile da tutte le Regioni) **per qualsiasi tipologia di reddito imponibile**.

La casella *"Domicilio per la notificazione degli atti"* è stata eliminata, per cui il contribuente qualora intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, dovrà inviare un'apposita comunicazione al competente Ufficio a mezzo A/R, ovvero in via telematica (non attraverso la dichiarazione dei redditi).

---

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: I FAMILIARI A CARICO ED IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

<b>FAMILIARI A CARICO</b>		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente			
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%
C = Coniuge	1	<sup>1</sup> C CONIUGE	4	5	
F1 = Primo figlio	2	F1 PRIMO FIGLIO <sup>3</sup> D		6	7
F = Figlio	3	F <sup>2</sup> A D			
A = Altro	4	F A D			
D = Figlio disabile	5	F A D			
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					

<b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO</b> <i>In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante</i>					
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
				CODICE SEDE	

# Il modello 730/2010 Redditi 2009: Terreni

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI								
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)
				GIORNI	%			
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A7	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>
A8	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: Fabbricati

<b>QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI</b>													
<b>SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI</b>													
N. ORD.	1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9	10
					GIORNI	%							
B1													
		,00						,00					,00
B2													
		,00						,00					,00
B3													
		,00						,00					,00
B4													
		,00						,00					,00
B5													
		,00						,00					,00
B6													
		,00						,00					,00
B7													
		,00						,00					,00
B8													
		,00						,00					,00
<b>SEZIONE II - DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE O COMODATO</b>													
N. Ord. di riferimento	Modello n.	DATA	Estremi di registrazione del contratto		CODICE UFFICIO	Anno di presentazione dichiarazione I.C.I.							
			NUMERO										
B9													
B10													
B11													

---

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: Fabbricati

Il quadro B “redditi dei fabbricati” presenta un’importante novità rispetto allo scorso anno.

Infatti all’interno della **sezione I**, è stata inserita la **nuova colonna 8**, “*Cedolare L’Aquila*”, che permette ai **proprietari di immobili abitativi ubicati nella provincia dell’Aquila**, di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sui redditi derivanti da **contratti di locazione di tipo convenzionato** (ai sensi dell’art. 2,c.3 e art.5, c.2, legge n. 431/98).

Per poter applicare l’imposta sostitutiva, è anche necessario che tale tipologia di contratto sia stipulato tra **persone fisiche che non agiscono nell’esercizio dell’impresa o della professione**.

Si ricorda che trattandosi di contratti c.d. a “canone convenzionato”, sarà necessario compilare la **sezione II del quadro B** “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (righe B9, B10 e B11).

---

# Il modello 730/2010 Redditi 2009: il quadro C

<b>QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>														
<b>SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>														
C1	1	2	3	C2	1	2	3	C3	1	2	3			
	Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO		Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO		Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,00			
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1 Lavoro dipendente		2 Pensione					
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)														
C5	IMPORTI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA	1	,00	IMPORTI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	2	,00	RITENUTE OPERATE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	3	,00	OPZIONE O RETTIFICA	Tassazione ordinaria 4 <input type="checkbox"/>	Tassazione sostitutiva 5 <input type="checkbox"/>		
<b>SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE</b>														
C6	Assegno del coniuge	<input type="checkbox"/>	2 REDDITO	,00	C7	Assegno del coniuge	<input type="checkbox"/>	2 REDDITO	,00	C8	Assegno del coniuge	<input type="checkbox"/>	2 REDDITO	,00
<b>SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF</b>														
C9	RITENUTE IRPEF (Punto 5 del CUD 2011)		,00	C10	RITENUTE ADD.LE REGIONALE (Punto 6 del CUD 2011)		,00							
<b>SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</b>														
C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2010 (Punto 10 del CUD 2011)		,00	C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2010 (Punto 11 del CUD 2011)		,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2011 (Punto 13 del CUD 2011)		,00			
<b>SEZIONE V - PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO</b>														
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (PUNTO 51 DEL CUD 2011)		,00											

**QUADRO D - ALTRI REDDITI**

## Il modello 730/2011 redditi 2010: il quadro C

- Anche per il 2010 è prevista per i soli dipendenti del settore privato, una tassazione agevolata di una parte del **reddito conseguito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010**, relativa ai soli compensi percepiti a titolo di incremento della produttività.
- **L'agevolazione consiste** anche quest'anno nell'applicazione alle somme individuate dal datore di lavoro, **di un'imposta sostitutiva** (dell'Irpef e delle relative addizionali) **del 10 %**;
- **Il limite** complessivo di reddito, che può usufruire dell'agevolazione, ammonta anche per il 2010 a **€ 6.000 lordi**.
- L'agevolazione è sempre riservata ai **lavoratori dipendenti** (esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi o i lavoratori a progetto) **del settore privato** (con qualsiasi tipo di contratto), che abbiano percepito **nell'anno di riferimento 2009, redditi di lavoro dipendente** di ammontare **non superiore a € 35.000** lordi (così come l'anno scorso).
- Nella verifica del limite reddituale di € 35.000,00, va considerato: il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2009, (soggetto a tassazione ordinaria, quindi esclusi i redditi a tassazione separata, quali gli arretrati), inteso come ammontare complessivo 2009, anche in relazione a più rapporti di lavoro, **comprese le pensioni e gli assegni ad essi equiparate**. Inoltre, la verifica va effettuata con riferimento all'anno 2009, a nulla rilevando la circostanza che nel 2010 il reddito di lavoro dipendente sia diventato superiore al limite di €. 35.000.

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: il quadro C

E' stata riconfermata la detrazione riconosciuta al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e più precisamente:

- al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto
- al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
- al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- al personale volontario non in servizio permanente delle Forze di cui sopra, gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La detrazione viene riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta, ed indicata sul modello **Cud 2011 ai punti 51 e 52**.

Riportare nel rigo **C 14** l'importo del punto 51 del Cud 2011 pari ad €149,50 (l'anno scorso era di € 134,00) relativo alla detrazione accordata dal sostituto è ovviamente necessario, al fine di consentirne la fruizione in sede di elaborazione dei conteggi della dichiarazione dei redditi.

**L'agevolazione spetta ai dipendenti del comparto che nel precedente anno 2009, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiore a € 35.000.**

Di conseguenza, nel caso in cui si sia indebitamente percepito il beneficio della detrazione d'imposta (magari perché il reddito complessivo di lavoro dipendente - e pensioni - dell'anno 2009, è stato superiore ad € 35.000 e il sostituto non ne era a conoscenza), in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, **non deve essere indicato nel rigo C14 del 730 l'importo della detrazione** di cui al punto 51 del Cud , in modo tale da restituire all'Erario il beneficio fiscale indebitamente percepito.

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il Quadro D

<b>QUADRO D ALTRI REDDITI</b>								
<b>SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI</b>								
		TIPO DI REDDITO	2	REDDITI		4	RITENUTE	
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	<input type="checkbox"/>		,00			,00	
D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	<input type="checkbox"/>		,00			,00	
D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITA PROFESSIONALE	<input type="checkbox"/>		,00			,00	
D4	REDDITI DIVERSI	<input type="checkbox"/>	2	,00	3	SPESE ,00	,00	
D5	REDDITI DIVERSI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE	<input type="checkbox"/>		,00		,00	,00	
<b>SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA</b>								
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
		<input type="checkbox"/>			,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2010 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito		7 Ritenute	
		<input type="checkbox"/>			,00		,00	

(\*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente



## Il modello 730/2011 Redditi 2010: II Quadro E SEZ. II

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO					
<b>E22</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		,00	<i>Contributi per previdenza complementare</i>	
				Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
<b>E23</b>	ASSEGNO AL CONIUGE			1	2
	Codice fiscale del coniuge	1	2	,00	,00
<b>E28</b>	DEDUCIBILITA ORDINARIA				
<b>E29</b>	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE			,00	,00
<b>E30</b>	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO			,00	,00
<b>E31</b>	FAMILIARI A CARICO			,00	,00
<b>E24</b>	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI				
<b>E25</b>	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE				
<b>E26</b>	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP				
<b>E27</b>	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	Codice		1	2
		1	2	3	
				Esclusi dal sostituto	Quota TFR
				1	2
				,00	,00
				Non esclusi dal sostituto	3
					,00

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il Quadro E SEZ. III

SEZIONE III - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
					Situazioni particolari			N. rata					
	Anno	Periodo 2006		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rata	3	5		10	Spesa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		9	
E33												,00	
E34												,00	
E35												,00	
E36												,00	

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il Quadro E SEZ. IV-V-VI-VII

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%									
E37	SPESE SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI	1	SPESE ACQUISTO MOTORI ELEVATA EFFICIENZA	2	SPESE ACQUISTO VARIATORI DI VELOCITÀ	3	SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, COMPUTER (ANNO 2009)	4	
		,00		,00		,00		,00	
SEZIONE V - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)									
E38	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA		
	1	2	3	4	5	6	7	,00	
E39								,00	
E40								,00	
SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE									
E41	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	N. DI GIORNI	PERCENTUALE	E42	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI	PERCENTUALE	
		1	2	3			1	2	
SEZIONE VII - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA									
E43	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)		E44	ALTRE DETRAZIONI	(vedere istruzioni)	1	2	,00

---

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il Quadro E

### Scontrini farmaceutici

Per l'acquisto di medicinali, nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, nel senso che la spesa deve essere sempre certificata da scontrino fiscale parlante, in cui devono essere specificati:

- la natura (che sia indicata la natura di farmaco o di medicinale),
- la qualità dei prodotti acquistati,
- la quantità dei prodotti acquistati
- il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che la **qualità**, ossia la denominazione del farmaco, potrà essere, per ragioni di riservatezza, indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio – **codice AIC** – invece che con l'indicazione specifica del medicinale.

### Sono state oggetto di proroga per l'anno d'imposta 2011:

- la detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, e per l'acquisto di motori ad alta efficienza e variatori di velocità (**Quadro E – rigo E37 – col. 1, 2 e 3**)
  - la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (**quadro E – righe E19/20/21 - codice 33**).
  - La detrazione del 19% sulle spese, per i canoni di locazione, sostenute da studenti universitari fuori sede (**Quadro E – rigo E18**). La **Circolare 18/E del 21 aprile 2009** specifica che il beneficio non spetta nel caso di contratti per locazione di immobili all'estero.
-

---

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il Quadro E

Dal modello 730/2011 sono stati **eliminati alcuni codici** relativi a specifiche **detrazioni d'imposta che non sono state prorogate per il periodo d'imposta 2010 e più** precisamente:

- detrazione per **l'autoaggiornamento e formazione docenti**. Tali oneri andavano indicati nel precedente modello nei righi E19, E20, E21 con il codice 32;
- detrazione per **abbonamenti al servizio di trasporto pubblico**. Tali oneri andavano indicati nel precedente modello nei righi E19, E20, E21 con il codice 33.

Per il c.d. **bonus arredo**, nonostante **l'agevolazione** prevista per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e Computer **sia riferita all'anno 2009 (per le spese sostenute tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009)**, è ancora presente al rigo 37 la colonna 4. questo perché per il bonus arredi è stata prevista la ripartizione della detrazione **in 5 rate** annuali di pari importo, per cui la citata colonna 4 accoglie l'indicazione della **seconda rata** della detrazione.

---



---

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il quadro F le novità

Quest'anno il **quadro F al rigo F13** presenta un'importante novità, che consiste nella **nuova sezione IX – "Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009"**.

Con la **risoluzione del 17 agosto 2010, n. 83**, è stato necessario inserire questa sezione in quanto l'Agenzia delle Entrate sostiene che si possono assoggettare ad **imposta sostitutiva del 10%**, (anziché l'imposta ordinaria), **le somme erogate nel 2008 e 2009** a titolo di:

- **Lavoro notturno** (per l'intero importo)
- **Lavoro straordinario.**

Per **l'anno 2008** il rimborso può essere richiesto fino ad un ammontare massimo di **euro 3.000,00** solo se:

- **il reddito** di lavoro dipendente percepito **nell'anno 2007** non è superiore a **30.000 euro**

Per **l'anno 2009** il rimborso può essere richiesto fino ad un ammontare massimo di **euro 6.000,00** solo se:

- **il reddito** di lavoro dipendente percepito **nell'anno 2008** non è superiore a **35.000 euro**, considerando in entrambi gli anni, anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per verificare la presenza dei requisiti, di cui sopra, i contribuenti devono esibire al Caf:

- **il CUD 2011**, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (**punti 97 e/o 99** compilati e relativa annotazione),
- **il CUD** e la dichiarazione dei redditi (con la ricevuta di presentazione che per il modello 730 consiste nel 730/2 rilasciato da chi presta assistenza fiscale e per il modello UNICO nella ricevuta di avvenuta trasmissione) relativi all'anno nel quale sono stati erogati i compensi.

Si precisa, inoltre, che **il rimborso non può essere richiesto** con la presente dichiarazione se:

- È stata presentata **un' istanza di rimborso** all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
  - è stata presentata **una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009** per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.
-

---

## Il modello 730/2011 Redditi 2010: Il quadro F le novità

La sezione VI – “Soglie di esenzione addizionale comunale”, ai rigi **F7 e F8** presenta nuove caselle:

- **Aliquota agevolata saldo addizionale comunale 2010** (col.2) ,rigo **F7**
- **Aliquota agevolata acconto addizionale comunale 2011** (col.2), rigo **F8**
- **Altre agevolazioni** (col.3) rigo **F7 e F8**

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che, con riferimento all’addizionale comunale dovuta per il 2010 e/o per il 2011, hanno stabilito:

- **una soglia di esenzione**
- **un’aliquota agevolata**

con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell’ISEE - indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione o l’aliquota agevolata.

**Le aliquote e le soglie di esenzione** deliberate dai comuni sono consultabili sul sito “[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)” (area tematica: “fiscaltà locale,addizionale comunale all’Irpef”).

**La colonna 3 altre agevolazioni**, deve essere barrata in caso di agevolazioni diverse da quelle individuate a colonna 1 e 2 (per esempio, la previsione da parte del comune di diverse aliquote per scaglioni di reddito).

---

---

## Il modello 730/2011 Redditi 2010 : Il quadro F le novità

Nella sezione IV – ***“Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali”*** al rigo **F5 colonna 1, sono stati introdotti nuovi codici**, legati al sospensione del pagamento delle imposte a causa di ***“eventi eccezionali”*** e precisamente:

- **Codice 5**, per i contribuenti interessati dalle **alluvioni** che il 4 ottobre 2010 hanno colpito le **province di Genova e Savona**, per i quali si è prevista **la sospensione dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010** dei versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
  - **Codice 6**, per i contribuenti interessati dalle **alluvioni** che dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 hanno colpito il Veneto, per i quali si è prevista **la sospensione dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011** dei versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
  - **Codice 7**, per i contribuenti residenti nel comune di **Viareggio**, (individuati nell’art.3, Ordinanza 22/12/2009 n.3834) per i quali è prevista **la sospensione dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010** dei versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
  - **Codice 8**, per i contribuenti residenti nelle regioni **dell’Emilia Romagna, della Liguria, e della Toscana**, interessati da eventi meteorologici eccezionali, per i quali si è prevista **la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010** dei versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
-

# Il modello 730/2011 Redditi 2010: II Quadro G

<b>QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA</b>															
<b>SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI</b>															
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1		credito anno 2010	2		di cui compensato nel mod. F24	3		G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)			
				,00		,00			,00					,00	
<b>SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE</b>															
G3	Anno anticipazione	1		Reintegro Totale/Parziale	2		Somma reintegrata	3		Credito	4		di cui compensato nel modello F24	5	
						,00				,00				,00	
<b>SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO</b>															
G4	Codice Stato estero	1		Anno	2		Reddito estero	3		Imposta estera	4		Reddito complessivo	5	
							,00			,00			,00		
		6		Imposta lorda			Imposta netta	7		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8		di cui relativo allo Stato estero di col.1	9	
				,00			,00			,00			,00		
<b>SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO</b>															
G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2		Totale credito	3		Residuo precedente dichiarazione	4			
									,00			,00			
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1		Codice fiscale	2		Numero rata	3		Rateazione	4		Totale credito	5
															,00
<b>SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE</b>						<b>SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI</b>									
G7	residuo precedente dichiarazione	1		anno 2010	2		di cui compensato nel mod. F24	3		G8	Credito	1		di cui compensato nel mod. F24	2
				,00			,00							,00	,00

---

## Il modello 730/2011 redditi 2010:Il quadro G le novità

**Nel quadro G – “Crediti d’imposta”,** quest’anno è stata inserita la **sezione II – “ Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”** composta unicamente dal **Rigo G3.**

La normativa prevede la possibilità per quei soggetti aderenti alle **forme pensionistiche complementari** di richiedere **un’anticipazione della posizione individuale maturata**,(alla quale viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta) nei seguenti casi:

- **Spese sanitarie**, a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli;
- **Acquisto della prima casa** di abitazione per l’iscritto o per i figli;
- **Ulteriori esigenze** dell’aderente.

Per i soggetti che intendono reintegrare l’anticipazione erogata dal fondo pensione, è prevista la possibilità di beneficiare di **un credito d’imposta** sulle **somme eccedenti il limite di deducibilità pari ad € 5.164,57.**

Per i soggetti che intendono reintegrare l’anticipazione erogata dal fondo pensione, è prevista la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta sulle somme eccedenti il limite di deducibilità pari ad € 5.164,57. Il credito scaturisce dalla restituzione delle ritenute d’imposta applicate al momento dell’anticipazione, che sarà proporzionale al versamento effettuato.

L’iscritto dovrà rendere una dichiarazione al fondo, in cui dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è fatto il reintegro.

---

---

## Il modello 730/2011 redditi 2010: Il quadro G le novità

La sezione IV del quadro G al rigo **G8** – “*Crediti d’imposta per mediazioni*” - è dedicata ai soggetti che corrispondono a terzi delle indennità sia per attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca **di un accordo** amichevole, sia a formulare una proposta di **risoluzione** della controversia di tipo civile o commerciale.

Per tali indennità corrisposte a terzi, spetta un **credito d’imposta** :

- Nel limite di **€ 500,00**, in caso **di successo della mediazione**;
- Ridotto della **metà**, in caso di **insuccesso della mediazione**.

Per tanto in tale sezione si dovrà riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall’anno 2011.

L’importo del credito spettante, **deve essere indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi**, a pena decadenza; ed è utilizzabile:

- **in compensazione** tramite **Mod. F24**;
  - **in diminuzione dell’IRPEF**.
-

---

## Il modello 730/2011 redditi 2010: Il quadro G le novità

Infine nel quadro G al rigo G5, la sez. IV – *Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo*", quest'anno si andrà ad indicare la **rata n. 2** del credito spettante e precisamente:

- Per **l'abitazione principale** l'agevolazione è attribuita in **20 quote** annuali di pari importo;
- Per gli **altri immobili**, l'agevolazione può essere fruita a scelta del contribuente, in **5 o in 10 quote annuali costanti**.

Si ricorda che la normativa prevede la possibilità, **per la sola abitazione principale**, di indicare quella parte di credito che non ha trovato capienza nel 730/2010 redditi 2009.

L'importo, che non ha trovato capienza, è indicato nel rigo 133 del Mod. 730-3/2010, ovvero nel rigo RN44, col. 4 Unico PF 2010 e dovrà essere inserito nella nuova **col. 4, denominata " Residuo precedente dichiarazione"**

Diversamente, **per gli altri immobili**, il problema non si pone in quanto il credito **non può essere superiore in ciascun anno all'imposta netta dovuta**; per tanto la quota in "esubero" deve considerarsi persa.

---

---

## Novità di prassi amministrativa – circolari e risoluzioni d'interesse

### Contributi regionali sui mutui

La **Risoluzione 76 del 02 agosto 2010** precisa che è **detraibile** nella misura del 19% **il contributo pubblico** (erogato da Comune, Provincia o Regione) ricevuto a riduzione degli interessi passivi pagati su di un mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, nel caso in cui il contribuente abbia dovuto restituire queste somme per mancanza dei requisiti richiesti:

- oggettivi (ad esempio, rispetto di precisi limiti reddituali);
- soggettivi (ad esempio, agevolazione per le giovani coppie).

Il contribuente potrà operare la detrazione degli interessi passivi nel periodo di imposta in cui restituisce alla Regione i contributi non spettanti in conto interessi, verificando il limite massimo ammesso alla detrazione previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che il limite massimo detraibile è pari a:

- **€ 4.000,00** dal **1° gennaio 2008**;
- **€ 3.615,20** fino al **31 dicembre 2007**;

Entro il **31 dicembre 1992**, il limite massimo detraibile è riferito **al singolo intestatario** mentre dal **1 gennaio 1993**, il limite massimo detraibile è **da dividere tra i vari cointestatari**.

Tali contributi restituiti agli Enti pubblici, possono essere indicati nel modello 730 relativo all'anno in cui detto importo viene restituito, **tra gli oneri "generici"** quadro E sezione I righe 19, 20 e 21 con **codice 34** (altri oneri detraibili in riferimento al 730/2010).

---

---

## Novità di prassi amministrativa – circolari e risoluzioni d'interesse

La **Risoluzione n.7 del 13/01/2011** ha precisato che è possibile per il contribuente, portare in detrazione del 36%, le spese sostenute per la **realizzazione/acquisto di box o posti auto pertinenziali**, anche nel caso in cui il bonifico venga effettuato nello stesso giorno della stipula dell'atto, se pur in un orario antecedente alla stessa.

Brevemente si ricorda, che per poter accedere alla detrazione del 36% è necessario rispettare alcune condizioni e precisamente:

- Presenza del **vincolo di pertinenzialità** tra il box e l'abitazione che non deve essere necessariamente quella principale;
- Presenza del **vincolo pertinenziale nel momento in cui si effettua il pagamento** che necessariamente deve avvenire tramite bonifico bancario.

Si precisa che il vincolo di pertinenzialità deve risultare:

- **dal compromesso** di vendita, regolarmente **registrato**;
- **dal rogito notarile**.

La detraibilità è ammessa anche se:

- il preliminare d'acquisto (regolarmente registrato), abbia ad oggetto un immobile ancora in fase di costruzione, a cui è annesso il box pertinenziale;
- Il box o parcheggio pertinenziale sia acquistato contestualmente all'abitazione, quindi **con un unico atto notarile**.

In caso d'acquisto del box/posto auto pertinenziale, le spese sostenute per la realizzazione, devono essere attestate dall'impresa o cooperativa edilizia; e l'acquisto deve essere relativo ad **un bene "nuovo", venduto direttamente dal costruttore**.

---

---

## Novità di prassi amministrativa – circolari e risoluzioni d'interesse

**La risoluzione n.4 di gennaio 2011** ha precisato che, in deroga ai piani regolatori locali, è possibile usufruire del beneficio fiscale del 36% e del 55%, in attuazione del c.d. **“PIANO CASA”** che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni.

E' bene però precisare che tali interventi sono agevolabili a condizione che vengano effettuati **su edifici preesistenti**.

Se si tratta di:

- interventi con demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma , questi non sono ammessi al beneficio del 36% e del 55%,
- se gli interventi con demolizione e ricostruzione sono fatti con il rispetto di volumetria e sagoma, questi sono ammessi al beneficio.

Un'altra distinzione opportuna da fare è quella relativa a:

- interventi di ristrutturazione senza demolizione che comportano un ampliamento, in tal caso è concesso il beneficio del 36% e del 55% solo sulle spese riferibili alla parte preesistente,
  - interventi senza demolizione nel il rispetto della volumetria e sagoma, il beneficio è interamente riconosciuto.
-

---

## Novità di prassi amministrativa – circolari e risoluzioni d'interesse

**La risoluzione del 4 gennaio 2011, n.3**, ha chiarito che è possibile per gli oneri di urbanizzazione e altri interventi pagati ai Comuni poter usufruire della detrazione del 36%, **evitando l'assoggettamento alla ritenuta del 10% nei confronti dei Comuni**, se:

- Il pagamento è effettuato, anche **con metodi diversi** dal bonifico postale o bancario (trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni);
- Si paga con **bonifico** indicando come **beneficiario il comune destinatario** e nella **causale la tipologia della spesa** (es. oneri di urbanizzazione) senza far riferimento alla Legge n. 449/97; in presenza di tali modalità di compilazione la banca dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%.

### **Esenzione borse di studio post-lauream**

La **Risoluzione 120 del 22 novembre 2010**, ha precisato che sono esenti da tassazione IRPEF oltre alle borse di studio erogate dalle Università e dagli Istituti di Istruzione Universitaria per:

- Frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione;
- Corsi di dottorato di ricerca;
- Svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
- Frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.

anche le borse di studio **per attività di ricerca "post-lauream"** (anche se non legate alla frequenza dei dottorati di ricerca).

---

---

## Novità di prassi amministrativa – circolari e risoluzioni d'interesse

La circolare dell'A.E. nr. 4/2011, ha fornito chiarimenti in merito agli “investimenti all'estero e trasferimenti da, per sull'estero” al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Nel dettaglio, si tratta di operazioni finanziarie, trasferimenti, investimenti di denaro, titoli e valori da indicare nel quadro RW del mod. Unico solo **se al 31/12/2010**:

- l'importo delle operazioni **supera il limite di € 10.000**;
- il contribuente (persona fisica) è **residente in Italia** (permanenza per 183 giorni).

Più precisamente, verranno indicati nel quadro RW:

- **Sez. I**: i trasferimenti dall'estero e verso l'estero di denaro, titoli, certificati in serie e di massa (per esempio pagamenti con assegni e girate di titoli) effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti;
- **Sez. II**: investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, produttivi di redditi imponibili in Italia. Vanno indicati anche gli investimenti di natura non finanziaria anche se non produttivi di redditi come ad esempio oggetti preziosi, yachts, immobili situati all'estero tenuti a disposizione;
- **Sez. III**: trasferimenti da, verso e sull'estero relativi agli investimenti ed alle attività indicate nella Sez. II, anche se non sono più nella disponibilità del contribuente al 31/12/2010 (si dovrà tener conto anche dei disinvestimenti effettuati nel corso dell'anno).

**Il quadro RW** dovrà essere compilato, unitamente al frontespizio del mod. Unico, dal contribuente che si avvale del modello 730/2011 e **presentato entro il 30/06/2011** (su modello cartaceo) o **il 30/09/2011** (invio telematico).

---

---

**Sono esonerati** dalla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti:

- con residenza fiscale determinata dalla legge o in base ad accordi internazionali e che prestano attività lavorativa in via continuativa all'estero. Quest'ultimi soggetti mantengono l'esonero sino a quando prestano l'attività lavorativa all'estero);
- transfrontalieri che esercitano attività finanziaria e patrimoniale nel Paese in cui svolgono attività lavorativa;
- aderenti allo "scudo fiscale".

Occorre precisare che tale normativa ha permesso di sanare posizioni finanziarie estere mai denunciate attraverso il pagamento di **un'imposta sostitutiva straordinaria**:

- **al rimpatrio** di capitali ovvero al trasferimento materiale delle disponibilità finanziarie verso l'Italia;
- **alla regolarizzazione** che permette al contribuente di mantenere nello Stato estero tutte le attività.

Al fine di usufruire dei vantaggi dello "scudo fiscale" il contribuente doveva presentare **una dichiarazione riservata delle attività emerse** per il periodo **dal 15/09/2009 al 15/12/2009** e, a seguito di deroga, **sino al 30/04/2010**.

La presentazione della dichiarazione delle attività emerse **entro il 2009** ha permesso **l'esonero**:

- in maniera definitiva **per le attività rimpatriate** ma solo se gestite da intermediario finanziario
- solo per il modello Unico 2010 **per le attività regolarizzate**.

Quindi quest'ultime attività andranno indicate nel mod. Unico 2011 **per la prima volta**.

Nel caso in cui la dichiarazione delle attività emerse fosse stata presentata **entro il 30/04/2010**, l'esonero è consentito:

- in maniera definitiva **per le attività rimpatriate**
  - solo per gli anni d'imposta 2009 e 2010 **per le attività regolarizzate**. Per cui nel modello Unico 2012 andranno dichiarate.
-

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 +	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 +	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 +	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00 +	43% parte eccedente 75.000,00

**TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5**

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.  
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

# Il modello 730/2011 Redditi 2011

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo (4)}}{40.000}$
<b>oltre euro 55.000</b>	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.  
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.  
(4) Se il reddito complessivo è compreso **tra euro 23.000 a 28.000** la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:  
10 – se supera 23.000 ma non 24.000  
20 – se supera 24.000 ma non 25.000  
30 – se supera 25.000 ma non 26.000  
40 – se supera 26.000 ma non 27.700  
25 – se supera 27.700 ma non 28.000

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.  
 (2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.  
 (2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.  
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

## - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})^{(2) (3)}}{15.000}$
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

## DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO <small>(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) <sup>(1) (2) (3)</sup></small>
1	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni **figlio disabile**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

**TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO**  
(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

$$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000} \quad (1)$$

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

# Il modello 730/2011 Redditi 2010

## SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E19 / E20 / E21
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per disabili	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese veicoli per disabili	E4			
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edificio	E9	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	29	Spese veterinarie	"
13	Spese per istruzione	E13	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi	"
14	Spese funebri	E14	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15			
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17	33	Spese per asili nido	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	E18	34	Altre spese detraibili	"